



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
- Cassa Provinciale Antincendi -

## NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

**OGGETTO: "GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI RISPONDENTI ALLA IV CAT. ICAO, DA ASSEGNARE QUALE DOTAZIONE DI SERVIZIO AL CORPO PERMANENTE VIGILI DEL FUOCO TRENTO".**

**Importo totale a base d'appalto: Euro 750.000,00.- al netto degli oneri fiscali.**

### Premesse

Il bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, il suo allegato 1 (per la formulazione dell'offerta tecnica), le presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*", i modelli di dichiarazione A e A1 allegati alle Norme per la partecipazione alla gara, il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato B delle Norme per la partecipazione alla gara) sono disponibili sul sito Internet [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) e possono essere ritirati in copia presso la **Cassa Provinciale Antincendi, via Secondo da Trento, n. 2 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/492321)** – (orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.30) oppure richiesti via e-mail al seguente indirizzo: "[cassaragioneria@vvtrento.it](mailto:cassaragioneria@vvtrento.it)"

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, alla Cassa Provinciale Antincendi, via Secondo da Trento, n. 2 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/492321 o 0461/492243 - fax.: 0461/492215), entro e non oltre **12 giorni** antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet sopra indicato, almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito Internet si intendono note a tutti i concorrenti.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata secondo i seguenti parametri di valutazione e di ponderazione a cui corrispondono punteggi che l'Amministrazione appaltante attribuirà (anche avvalendosi dell'ausilio di una Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Cassa Provinciale Antincendi):

- |  |
|--|
| <p>A. offerta economica: FINO A PUNTI <b>50</b></p> <p>B. caratteristiche tecniche e funzionali dell'autotelaio e dell'allestimento migliorative rispetto ai valori minimi richiesti: FINO A PUNTI <b>40</b></p> <p>C. durata della garanzia su autotelaio e allestimento: FINO A PUNTI <b>6</b></p> <p>D. organizzazione del servizio di assistenza post-vendita: FINO A PUNTI <b>4</b></p> |
|--|

## **Par. 1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - **offerta economicamente più vantaggiosa**, in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel bando di gara, nel Capitolato speciale d'appalto (art. 4 e 5) e nel seguente paragrafo 5.

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, procedendo, in caso negativo, all'esclusione del concorrente dalla gara. Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 procederà a **sotteggiare** pubblicamente un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare – mediante nota inviata via fax, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo par. 7, punti 1), 2) e 3).

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sotteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà:

- a) ad escludere il concorrente dalla gara, ad escutere la relativa cauzione provvisoria ed a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza qualora le verifiche abbiano dato esito negativo;
- b) a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla commissione tecnica che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, delle presenti norme di partecipazione nonché del Capitolato Speciale, all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

La Commissione di cui sopra provvederà:

- alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica, riservandosi la facoltà di visionare e far effettuare prove di funzionamento, presso la sede dell'Impresa, del

prodotto conforme a quello offerto e di non attribuire alcun punteggio nel caso la prova di funzionamento o la visione del prodotto non fossero possibili per fatto del produttore. (La commissione potrà altresì richiedere di visionare l'officina autorizzata e il magazzino ricambi indicato in offerta);

- ad attribuire i relativi punteggi, redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al Presidente di gara.

Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle presenti *Norme per la partecipazione*, procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri indicati all' art. 4 e all'art. 5 lettera C) del Capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, previa eventuale **verifica dell'anomalia dell'offerta**, secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che così dispone: "*quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*"

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 10 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del processo di fabbricazione; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per fornire i prodotti, l'originalità della fornitura, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

**Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.**

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che

segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere comprovati anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati), come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato a cura della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

## **Par. 2 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI  
Via Secondo da Trento, n. 2 – 2° piano – stanza 209-212  
38100 – TRENTO**

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2008.**

**un unico plico esterno chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: "GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI RISPONDENTI ALLA IV CAT. ICAO, PER IL CORPO PERMANENTE VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO".**

Nel plico dovrà essere inserito quanto indicato al successivo par. 4 (precisamente: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti, comprensivi della dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385, la cauzione provvisoria, La ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, una busta contenente l'offerta tecnica e un'ulteriore busta contenente l'offerta economica).

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) **mediante consegna diretta alla CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI Via Secondo da Trento, n. 2 – 2° piano – stanza 209 - 38100 – TRENTO**, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

**Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.**

**Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente:** non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la **"Sala Operativa"** (secondo piano) della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Secondo da Trento, n. 2 a Trento,

**il giorno 15 ottobre 2008 alle ore 10.00**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla seduta di gara.

### **Par. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal seguente paragrafo 4, lettera A).

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio, o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione e consorzio).

Inoltre non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. In caso di rilevata partecipazione di imprese controllanti e controllate, si procederà all'**esclusione dalla gara di entrambe le imprese**.

**Ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in modo da alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.**

**Par. 4**  
**RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE**

Il plico di cui al par. 2 dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

- a) **LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** di **euro 40.00.-** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 24 gennaio 2008 - istruzioni contenute sul sito internet: [www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008.html](http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008.html) – ad esclusione di quanto previsto per la procedura telematica di riscossione e l'individuazione del codice CIG.

La presente procedura viene identificata con il seguente **codice CUPAT 221001982**.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire, **a pena d'esclusione**, con la seguente modalità:

mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- o il codice fiscale del partecipante;
- o **il codice CUPAT** che identifica la procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante **deve allegare, a pena d'esclusione**, la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Detta ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità dovrà essere riposta **in apposita busta** e inserita all'interno dell'unico plico, come meglio precisato al par. 2 delle presenti *"Norme di partecipazione alla gara"*.

In caso di **raggruppamento temporaneo**, ancorché non costituito, il versamento dovuto dovrà essere effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo.

**La mancata presentazione della ricevuta di versamento per l'importo e con le modalità sopra indicate comporterà l'esclusione dalla gara.**

- b) L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, come indicato al successivo paragrafo A e **la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385**;
- c) la cauzione provvisoria, come indicato al successivo par. B);
- d) la busta contenente l'**offerta tecnica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta tecnica**", secondo quanto di seguito specificato;
- e) la busta contenente l'**offerta economica (e l'eventuale dichiarazione di subappalto)**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta economica**", secondo quanto di seguito specificato.

## A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

All'interno del **plico** ed esternamente alla busta contenente l'offerta tecnica e alla busta contenente l'offerta economica, dovrà essere inserita (assieme alla dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 e alla cauzione provvisoria) l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

### REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. l'iscrizione al Registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento
2. l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e cioè:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

*L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;*

- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, oppure (in presenza di sentenze) tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione.

*L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante); resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Si precisa*

che in quest'ultimo caso l'estinzione del reato non opera in mancanza di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p..

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché delle condanne di cui sopra, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 163/2006.

Fatta salva la valutazione delle singole fattispecie di reato, saranno ritenuti ostativi alla partecipazione i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

- d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
  - g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
  - l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificandone i motivi;
  - m) la non applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248](#);
3. che alla gara non partecipano imprese controllate o controllanti l'impresa concorrente ex art. 2359, comma 1 del c.c.;
- (eventuale in caso di sussistenza di situazioni di controllo o collegamento con altre imprese):* l'elenco delle imprese controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell'articolo 2359 del C.C., con l'indicazione dei relativi rappresentanti legali e direttori tecnici;
4. che l'impresa ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

5. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nelle norme di partecipazione, nel capitolato speciale d'appalto, senza riserva alcuna;
6. che i prodotti delle offerte presentano almeno le caratteristiche e le dotazioni minime indicate nell'elenco prestazioni-descrizioni tecniche (allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto);
7. di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle altre condizioni di lavoro, nonché del costo del lavoro stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali
8. Eventualmente, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
9. (*eventuale in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa*): indicazione del tipo di raggruppamento (orizzontale o verticale); dell'impresa capogruppo e delle imprese costituenti il raggruppamento; delle parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa e dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
10. (*eventuale in caso di Consorzio*): dovranno essere indicate le Imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti della fornitura eseguite da ciascuna consorziata ;
11. (*eventuale in caso di G.e.i.e.*): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e. e le parti della fornitura eseguite da ciascuna di esse.

#### **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

12. dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa
13. che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi (antecedenti l'anno di pubblicazione del bando), un fatturato globale di importo non inferiore complessivamente ad Euro 1.000.000,00.- al netto degli oneri fiscali.

#### **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E D'ESPERIENZA**

14. che l'impresa, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando ha effettuato forniture identiche o analoghe a quelle oggetto del presente appalto, con un fatturato minimo complessivo pari almeno all'importo a base d'appalto. A tal fine dovrà essere allegato il relativo elenco con indicazione dei seguenti elementi: data, prodotti venduti, importi e destinatari pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, sono accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

La dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, eventualmente presentata in lingua straniera, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

I modelli di dichiarazione A e A1 sono disponibili sul sito [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) e possono essere richiesti alla Cassa Provinciale Antincendi. Si **invitano** i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

**B) CAUZIONE PROVVISORIA** pari al **2% del prezzo a base d'appalto (indicato nel bando di gara e nelle "Premesse" alle presenti "Norme di partecipazione")** ex art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, vedasi par. 6.1 delle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*".

La dichiarazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

**C) OFFERTA TECNICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.1 delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*". L'offerta tecnica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta tecnica" e l'oggetto della gara. La medesima andrà quindi inserita nel **plico**, come indicato al par. 2 delle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*".

**D) OFFERTA ECONOMICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.2 delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*". La busta contenente l'offerta economica dovrà contenere anche l'eventuale **dichiarazione di subappalto** (si veda infra par. 5.2). L'offerta economica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta economica", e l'oggetto della gara per cui la si presenta. La medesima andrà quindi inserita nel **plico**, come indicato al par. 2 delle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*". **Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al par. 1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara" vanno inserite nella busta contenente l'offerta economica.**

## **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI**

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Impresa**, ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (**punti 1 – 11**) e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto **12**). Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al **punto 13**) e di capacità tecnica di cui al **punto 14**) dovrà essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima del 50%, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole.

Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti

della fornitura che saranno prestate da ciascuna, **nonché dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

°°°

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.e.i.e. e le imprese facenti parte del G.e.i.e. indicate in sede di offerta dovranno rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (**punti 1 – 11**) e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al **punto 12**). Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al **punto 13**) e di capacità tecnica di cui al **punto 14**) dovrà essere posseduto da un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e. nella misura minima del 50%, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole.

**Per tutte le altre forme di consorzio**, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica. **Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la fornitura dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

I consorzi e i G.E.I.E. dovranno indicare le imprese per conto delle quali presentano l'offerta e le parti della fornitura eseguite da ciascuna consorziata o partecipante al G.E.I.E.

°°°

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere

**ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di forniture con riguardo alle associazioni temporanee.**

## **AVVALIMENTO**

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 e alla dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto 12, indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento dei requisiti tecnico-economici di cui ai punti 12, 13 e 14 necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (si veda il punto 2 delle dichiarazioni sopra indicate);
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ooo

**La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, nonché della documentazione di cui al punto 12 e al paragrafo 6.1 (cauzione provvisoria), nonché della ricevuta di versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto specificato al paragrafo 4).**

**Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

**In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.**

**Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto.**

## **Par. 5 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa dovrà essere composta da un'**offerta tecnica** e da un'**offerta economica**, redatte secondo i fac simili allegati.

Entrambe le offerte (tecnica ed economica) dovranno essere **sottoscritte dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), del consorzio, del G.E.I.E. o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le offerte dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata**.

Le offerte dovranno essere presentate in distinte buste (o plichi) adeguatamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta "**offerta tecnica**" o "**offerta economica**" e l'oggetto della gara per cui la si presenta. Ciascuna busta andrà quindi inserita nel **plico esterno**, come indicato al par. 2 delle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*".

L'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi:

- A. offerta economica: FINO A PUNTI **50**
- B. caratteristiche tecniche e funzionali dell'autotelaio e dell'allestimento migliorative rispetto ai valori minimi richiesti: FINO A PUNTI **40**
- C. durata della garanzia su autotelaio e allestimento: FINO A PUNTI **6**
- D. organizzazione del servizio di assistenza post-vendita: FINO A PUNTI **4**

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

**Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate.**

## 5.1 OFFERTA TECNICA

Dovrà essere presentata una **dettagliata ed ampia descrizione tecnica** specifica dei veicoli, dell'allestimento e delle attrezzature offerte e relativo materiale illustrativo in lingua italiana. Questa separata descrizione tecnica specifica del veicolo offerto dovrà evidenziare le **caratteristiche qualitative e tecnologiche** corrispondenti o superiori al livello richiesto dall'Amministrazione e da questa descritte (allegato 1 al capitolato speciale d'appalto).

La descrizione dovrà seguire l'ordine dei punti previsti nell'elenco prestazioni (allegato 1 al capitolato speciale d'appalto).

La descrizione dovrà essere allegata anche nel caso di perfetta corrispondenza con la descrizione a base di gara.

**Saranno escluse le offerte i cui prodotti non presentano almeno le caratteristiche e le dotazioni minime indicate come indicato all'art. 5, lettere A) e B) del capitolato speciale d'appalto.**

**Caratteristiche e dotazioni superiori verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio secondo quanto specificato all'art. 5, lettera C) del capitolato speciale d'appalto.**

Indipendentemente dalle descrizioni di dettaglio e dalle certificazioni di qualità secondo le norme ISO-EN 9000, tutte le attrezzature e veicoli offerti devono essere omologati CEE e rispondenti alle norme CEE di settore e corredati delle relative dichiarazioni o certificazioni, nonché conformi al Codice della strada per i veicoli destinati alla circolazione in Italia secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Deve essere chiaramente indicata anche la durata, il periodo ed il contenuto della **garanzia**, nonché le modalità e termini per l'effettuazione del servizio di assistenza e manutenzione post vendita, con espresso richiamo e riferimento alle modalità e termini previsti agli art. 3 (*prescrizioni tecniche generali*) e art. 4 (*criteri di aggiudicazione*) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto riguarda il servizio di assistenza devono essere indicati i dati relativi ai centri di assistenza tecnica e ricambi autorizzati (*distanza valutata fra il comune di residenza della sede di assistenza e il Comune di TRENTO*) distintamente per gli autotelai e gli allestimenti.

Per i centri di assistenza relativi all'allestimento antincendio, dovrà essere prodotta una dichiarazione, rilasciata dal titolare del centro, attestante la propria capacità tecnica e la propria disponibilità all'effettuazione del servizio di assistenza. Per la durata del periodo di garanzia, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire ogni eventuale centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per capacità tecnica ed area geografica. Per i centri di assistenza relativi all'autotelaio di base, dovrà essere fornita la documentazione originale del produttore dello stesso per l'assistenza in Italia; qualora le garanzie per la specifica fornitura risultassero estese rispetto a quanto normalmente previsto dal Costruttore dell'autotelaio, dovrà essere fornita una dichiarazione dello stesso che confermi le garanzie così come offerte. La ditta aggiudicataria rimane comunque la sola responsabile e referente per la garanzia totale di tutti i componenti del veicolo compresi telaio, allestimento, subcomponenti e sublavorazioni.

Inoltre, dovrà essere indicato il **termine di fornitura**, decorrente dalla data di stipulazione del contratto. Tale termine di fornitura non potrà essere superiore a **450 (quattrocentocinquanta) giorni solari consecutivi**, decorrenti dalla stipulazione del contratto.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica, l'offerente **deve necessariamente evidenziare** gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente paragrafo e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

All'offerta tecnica saranno attribuiti massimo **50** punti, distribuiti secondo le modalità specificate agli art. 4 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel calcolo dei punteggi tecnici si terrà conto di due cifre decimali.

## **5.2 OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando l'apposita tabella per la redazione dell'offerta (allegato B).

La tabella per la redazione dell'offerta è allegata al presente documento (allegato B).

Eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa medesima), del Consorzio, del G.e.i.e. o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, le correzioni dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai Legali Rappresentanti di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento (o da persone in possesso del potere di impegnare validamente le imprese medesime).

L'offerta economica dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità e i seguenti criteri:

L'offerta dovrà essere compilata in cifre e in lettere; in caso di non corrispondenza fra l'importo espresso in cifre e l'importo espresso in lettere prevarrà l'importo espresso in lettere.

Il prezzo complessivo offerto per i due veicoli nuovi non potrà superare il prezzo posto a base d'asta dal bando di gara. Non saranno ammesse offerte il cui prezzo complessivo superi quello indicato nel bando di gara.

L'offerta dovrà avere validità di sei mesi dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In allegato all'offerta economica dovranno essere indicate le parti della fornitura che l'impresa intende eventualmente subappaltare, nel rispetto dei limiti percentuali indicati all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

L'offerta andrà redatta secondo le seguenti istruzioni, sulle apposite tabelle (allegato B).

**L'Allegato B** - Tabella relativa alla fornitura dei nuovi automezzi, necessario per la compilazione dell'offerta, dovrà indicare:

il tipo di veicolo e allestimento offerto;  
la quantità offerta, l'importo unitario e l'importo complessivo offerto;

la data, il timbro e la firma del Legale rappresentante.  
l'eventuale elenco delle parti di fornitura che si intende subappaltare a terzi.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica avviene mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{punti assegnati} = \frac{\text{prezzo minimo}}{\text{prezzo offerta considerata}} \times 50 \text{ (punteggio massimo assegnato)}$$

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più vantaggioso verrà quindi attribuito il punteggio massimo (punti 50). Agli altri concorrenti verrà assegnato il punteggio risultante dalla moltiplicazione per 50 del prezzo più vantaggioso e dalla divisione del risultato così ottenuto per il prezzo offerto, come indicato nella precedente formula.

**Comporta l'esclusione automatica dell'offerta la mancata indicazione dell'importo complessivo offerto per la totalità della fornitura e/o la mancata indicazione di uno o più elementi che concorrono a determinare la composizione dell'importo complessivo medesimo.**

## DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

E' possibile il subappalto della fornitura, ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'impresa intenda affidare in **subappalto** parte della fornitura, entro i limiti di legge, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale, **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), del consorzio, del G.E.I.E. o dell'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggrupata**.

**Non saranno ritenute regolari le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente la parte della fornitura che l'offerente intende subappaltare oppure non forniscano indicazioni quantitative richieste (la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo complessivo della fornitura).**

**Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

La dichiarazione di subappalto, redatta secondo le modalità indicate, va inserita nella busta contenente l'offerta economica.

## GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

Al fine della verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art 87 e dell'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del suddetto decreto.

**In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.**

### Par. 6 MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

#### 6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari a **Euro 15.000,00** (quindicimila/00: 2% dell'importo netto posto a base d'appalto) ex art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento di cui sopra.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, e non anche della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall'**impresa capogruppo** in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

**Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- **In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante "Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia",**

**la fideiussione dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità alternative:**

- I. autentica notarile della sottoscrizione, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

**oppure**

- II. presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito);

➤ **massimale o importo garantito pari a Euro 15.000,00** (2% dell'importo a base d'appalto), con espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:

- a) **"il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario";**
- b) **"la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta ";**
- c) **"il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Cassa Provinciale Antincendi a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta";**
- d) **il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
- e) **il fideiussore si impegna, su richiesta della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

**I concorrenti possono altresì presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 – debitamente compilata e sottoscritta, nonché formalizzata con le modalità di cui ai precedenti punti I. e II., integrata a pena di esclusione dalla seguente clausola: "il fideiussore si impegna, su richiesta della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".**

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni

**La mancata costituzione del deposito cauzionale con il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara.**

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

## **6.2 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'impresa **aggiudicataria** dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

**Nel caso in cui l'impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:**

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- **massimale o importo garantito pari al 10% dell'importo contrattuale netto di aggiudicazione.** In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;
- espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
  - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione";
  - b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
  - c) "non può essere opposto alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";

- d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
- e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui il Servizio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso l'Amministrazione appaltante.

## **Par. 7**

### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara. Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- 1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura**, o analogo registro professionale del paese di stabilimento, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone

autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e da cui risultino le seguenti diciture:

- I) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
  - II) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto.
- 2) A fini della verifica della realizzazione, negli ultimi tre esercizi, di un fatturato globale di importo non inferiore complessivamente ad Euro 1.000.000,00.- al netto degli oneri fiscali:
    - a) copia delle dichiarazioni I.V.A. se trattasi di Impresa individuale, Società di persone, Consorzio di Cooperative;
    - b) copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito, se trattasi di Società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione.
  - 3) Certificati o dichiarazioni dei committenti pubblici o privati attestanti che l'Impresa ha effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando forniture identiche o analoghe a quelle oggetto dell'appalto, con un corrispondente fatturato minimo complessivo pari almeno all'importo posto a base d'appalto (a dimostrazione del requisito di cui al punto III.2.3. del bando di gara)
  - 4) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale del casellario giudiziale.
  - 5) elenco delle posizione contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.
  - 6) (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "*Norme per la partecipazione alla gara*" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

**Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.**

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, la seguente ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara:

- certificato penale del casellario giudiziale, riferito ai soggetti di cui all'art. 38, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006;
- certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante che l'impresa non ha in corso alcuna delle procedure di cui all'art. 38, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
- documentazione attestante l'ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- documentazione attestante l'assolvimento dei previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse.
- la non applicazione all'impresa delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.;
- DURC.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

I documenti e i certificati, se redatti in una lingua diversa dall'Italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Qualora il risultato delle verifiche non confermi il contenuto delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà all'**annullamento** dell'aggiudicazione in capo al soggetto interessato, all'incameramento della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione della fornitura al concorrente che fornisca i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura, alle condizioni economiche e tecniche da questo proposte in sede di offerta.

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

## **Par. 9 ALTRE INFORMAZIONI**

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

**La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 nonché della documentazione di cui al punto 12 e al paragrafo 6.1 (cauzione provvisoria), nonché della ricevuta di versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto specificato al paragrafo 4).**

**Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l’Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

**In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall’Amministrazione.**

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un’associazione temporanea o consorzio o G.e.i.e., o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata o facente parte di g.e.i.e., né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l’esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione, consorzio e G.e.i.e.).

Inoltre non possono partecipare alla gara Imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. In caso di rilevata partecipazione di Imprese controllanti e controllate, si procederà all’**esclusione dalla gara di entrambe le imprese.**

**Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione procederà all’esclusione dei concorrenti per i quali verifichi l’esistenza di situazioni di collegamento sostanziale o per i quali sia stato accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, tali da alterare la serietà, l’indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.**

L’offerta sarà considerata valida e impegnativa per l’impresa per un periodo di **180 (centottanta) giorni** a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/2006.

**In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento “*Norme per la partecipazione alla gara*”.**

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

IL DIRIGENTE  
- ing. Silvio Zanetti -

*Per eventuali informazioni:*  
rag. Rino Casna – tel: 0461/492321

SZ/RC

Allegati alle Norme per la partecipazione alla gara:

- **Modello di dichiarazione A**
- **Modello di dichiarazione A1**
- Allegato B